
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 224/2023

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA



Disciplina delle attività balneari

(Ordinanza n. _____ del _____)

PREMESSE

- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE -

- Art.1 - Campo di applicazione
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Validità dell'Ordinanza

CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -

- Art.4 - Divieti
- Art.5 - Green Beach – Modalità di accesso e di utilizzo
- Art. 6 - Cani e animali d'affezione – Accesso alle spiagge
- Art.7 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile
- Art.8 - Attività di manutenzione dell'arenile

CAPO III – AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE –

- Art.9 - Esercizio dell'attività da parte dei concessionari
- Art.10 - Doveri dei gestori di strutture balneari
- Art.11 - Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari
- Art.12 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti
- Art.13 - Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera

CAPO IV - DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO -

- Art.14 - Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE -


- Art.15 - Manifestazioni ed attività nautiche generali

CAPO VI - SANZIONI -

- Art.16 - Sanzioni
- Art.17 - Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile
- Art.18 - Osservanza e procedure

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI -

- Art.19 - Pubblicità ed entrata in vigore
- Art.20 - Ricorso giurisdizionale ed amministrativo



ORDINANZA DI BALNEAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n.689 “*Modifiche al sistema penale*” e s.m.i.;

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*” e s.m.i.;

VISTO il D. M.16.10.1991 del Min. del Turismo e Spett., relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 05.02.1992. n.104, *relativa all’assistenza, alla integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili* e s.m.i.;

VISTA la Legge 04.12.1993. n.494, recante la “*Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*” come modificata ed integrata dalla Legge 16 marzo 2001 n. 88 e s.m.i” e dalla legge 296 del 27/12/2007 (legge finanziaria 2006) commi da 250 a 257 dell’articolo 1;


VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i

VISTA la L.R.T. 23.03.1998 n. 25 “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTA la Legge R.T. 10 dicembre 1998 n. 88 “*Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)*”,. articolo 27, 3° comma e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante norma in materia di Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” e s.m.i.;





VISTA la Legge R.T. in data 20.12.2016 n. 86 –*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo* ed il relativo regolamento di attuazione e leggi collegate;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico sulle norme degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 7 – bis e l’articolo 107;

VISTA la L. Cost. 18/10/2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione”;

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n.172 recante “ *Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico* ” e s.m.i.;

VISTA La legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 Luglio 2005 n.171 – Codice della nautica da diporto e relativo regolamento di attuazione e s.m.i.;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 168 del 16/03/2006 in materia di disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 176 del 20.05.2014 in materia di disciplina delle attività di stabilimento balneare ai sensi dell’art. 11 della legge n. 217 del 15/12/2011 e DPGR toscana n. 18 r/2001, art. 46 bis;

VISTO il D.lgs del 3 aprile 2006 n. 152-Norme in materia di ambiente e s.m.i.;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 10 ottobre 2007 che riconosce la competenza dei Comuni in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana (...).

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;


VISTA la Legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009 (norme per la tutela degli animali);

VISTO il D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale di attuazione del piano di classificazione acustica del territorio, approvato con deliberazione del C.C. n.88/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 48 del 09.03.2023 “Modalità di ammissione degli operatori nel settore del commercio ambulante in forma itinerante nelle spiagge del Comune di Castiglione della Pescaia. Stagione balneare 2023”;





VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09.03.2023 "individuazione dei tratti di mare per l'installazione di corridoi di lancio/atterraggio - stagione turistico -balneare 2022"

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21/04/2023 "individuazione dei tratti di spiaggia, lungo il litorale del comune di Castiglione della Pescaia, destinati alla balneazione degli animali d'affezione per la stagione balneare 2023";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 11.05.2023 con la quale si disponeva l'attuazione del Progetto "Mare Sicuro" anche per la stagione balneare 2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 01.06.2023 con al quale si organizzava per la stagione balneare 2023, un servizio salvataggio, di informazione, assistenza e sorveglianza mediante n. 4 Postazioni di Sicurezza Integrata, in collaborazione con la Scuola Italiana Cani Salvataggio "SICS Firenze ODV";

VISTA le vigenti Ordinanze concernenti la disciplina della circolazione dei Kite surf e la disciplina delle attività di locazione e noleggio emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;


VISTA la vigente Ordinanza del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano di sicurezza balneare, n. 58 del 27.05.2022;

RENDE NOTO

A) che le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Castiglione della Pescaia saranno emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;

B) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per l'uso della spiaggia e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico-ricreative per l'esercizio di attività balneari e per la





sicurezza della balneazione per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa.

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - (Campo di applicazione)


1. Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano nell'ambito delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale facenti parte del **Comune di Castiglione della Pescaia**, lungo il litorale compreso tra i confini con i Comuni di Scarlino e di Grosseto, come individuati dalle mappe ufficiali rappresentate dalla Carta Tecnica della Regione Toscana.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- **STAGIONE TURISTICA**, il periodo compreso tra il 7 Aprile ed il 14 Giugno e dal 16 settembre ed il 22 Ottobre di ogni anno, nel quale il servizio di salvamento non è obbligatorio e laddove l'attività di balneazione, qualora risulti esclusa, viene segnalata da apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”** nonché dalla bandiera rossa issata. Nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica. Al fine di garantire una elevata qualità dell'offerta turistica, durante la stagione turistica gli impianti balneari possono rendere i servizi balneari anche in forma alternata fra loro.
- **STAGIONE BALNEARE**, il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi compresi quelli di salvamento, salvo le deroghe indicate nel presente provvedimento e/o nella normativa richiamata in premessa;
- **AUTORITÀ MARITTIMA**, Capitaneria di Porto di Livorno, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia;





- **AUTORITA' AMMINISTRATIVA**, Comune di Castiglione della Pescaia;
- **AUTORITA' DI VIGILANZA**, Comando Polizia Municipale, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, Comando Brigata Guardia di Finanza, e qualsiasi altra autorità munita di poteri di polizia giudiziaria;
- **GESTORE**, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- **ATTIVITA' BALNEARE**, lo spazio di tempo, in cui si svolge la balneazione intesa come fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza indicativamente, tra le ore 9:00 le ore 19.00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
- **NATANTI**, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione;
- **VEICOLI**, tutti i mezzi a trazione elettrica, meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi,
- **MEZZI IN GENERE**. Mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale;
-

Articolo 3 - (Validità dell'Ordinanza)

1. Salvo diversa indicazione, le disposizioni, ed i relativi divieti, della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali, nonché rese incompatibili con quelle emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, di cui la presente Ordinanza, si intende integrativa.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

Articolo 4 - (Divieti)

Pagina 6 di 26

Bandiera Blu
2000 - 2022



Foundation for
Environmental
Education


5 Vele
2000 - 2022



Legambiente
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: <http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it>
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it





1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima competente in merito alle prescrizioni relative all'uso delle spiagge e del mare territoriale per le finalità di salvaguardia della vita umana in mare, sulle aree del Comune di Castiglione della Pescaia appartenenti al Demanio Marittimo e nell'arenile comunale utilizzate come spiagge libere e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione **È VIETATO:**

A. alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile e degli specchi acquei in cui tale attività è autorizzata dall'Autorità Amministrativa;

B. lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi di qualsiasi genere, transitare e/o sostare con veicoli a motore elettrico ed a scoppio, a trazione meccanica, animale e manuale di qualsiasi specie, compresi velocipedi che circolano sulle strade, come definiti dal Codice della Strada, nonché atterrare con aeromobili di qualunque tipo, salvo quanto previsto al successivo art 14 della presente ordinanza e quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio ed i mezzi di servizio delle Autorità competenti;

C. lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori; distendere, pulire, tinggiare o abbandonare materiale da pesca e per altre attività di qualunque genere; accendere fuochi; introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili;


D. occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere;

E. occupare, di fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di assistenza e salvataggio, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione;

F. lasciare sulle aree demaniali in libero uso, dalle ore 20.00 alle ore 08.30, ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere; nonché campeggiarvi e pernottarvi;

G. praticare giochi (ad esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che possano recare danni o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate eventualmente dall'Autorità





Amministrativa e nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

- H. tenere alto il volume di radio, juke-box, stereo ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- I. esercitare attività commerciali, pubblicitarie, promozionali, prestare servizi (ivi compreso il noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni) senza la prevista autorizzazione ai sensi di Legge;
- L. distribuire sulle spiagge manifesti pubblicitari e/o lanciare gli stessi a mezzo di aerei .
- M. distribuire sulle spiagge gadget pubblicitari senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Amministrativa;
- N. occupare zone con manufatti, impianti e strutture di qualsiasi genere senza la prescritta concessione o autorizzazione, rilasciata dai competenti Uffici/Enti;
- O. il danneggiamento, l’estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non.
2. E’ fatto divieto di transitare, sostare ed utilizzare in qualunque modo e forma le opere di difesa della costa presenti sull’arenile demaniale e nel mare territoriale salvo specifica autorizzazione dall’Autorità Amministrativa.


Ai trasgressori delle sopra citate disposizioni verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per la violazione dei Regolamenti e delle Ordinanze, approvato con delibera C.C. n. 12 del 04.03.2004.

Articolo 5 – (*Green Beach – Modalità di accesso e di utilizzo*)

La spiaggia assentita con delibera G.C. 133 del 11.05.2023 per fini di pubblico interesse, denominata “Green Beach” (fronte mare ml 50,00), individuata nel tratto di arenile a sud dello stabilimento balneare denominato “Pinetina Sud” a Castiglione della Pescaia, viene allestita per la durata della stagione balneare con strutture idonee alla balneazione delle persone disabili.

Nella suddetta area è libero sia l’accesso che la fruizione ed il suo utilizzo è consentito giornalmente dalle ore 9.00 alle 19.00 per tutto il periodo della stagione balneare esclusivamente da parte di persone disabili e dei loro accompagnatori. Questi ultimi sono autorizzati ad occupare le suddette strutture solo in ragione del loro ruolo di accompagnatori. Pertanto, in tutta l’area in concessione non è ammesso





l'accesso da parte di altri soggetti ad esclusione di quelli sopraelencati, né tantomeno l'istallazione di punti ombra negli spazi non occupati dalle piattaforme per la balneazione dei soggetti disabili.

L'occupazione dei punti ombra è consentita esclusivamente per il periodo di permanenza delle persone sulla spiaggia e gli stessi non possono essere occupati con effetti personali fuori dagli orari di presenza sulla spiaggia.

Le strutture in essa presenti possono essere utilizzate in modo libero e gratuito avendo cura di non danneggiarle. Le sedie job in dotazione della spiaggia possono essere utilizzate in modo gratuito dai fruitori dell'area, avendo cura di non danneggiarle e di riportarle nello spazio ad esse destinato al termine dell'utilizzo. Tutte le attrezzature devono essere lasciate nell'area al termine del loro utilizzo. Nel manufatto destinato al deposito di tali attrezzature non possono essere riposti oggetti personali di fruitori di tali spiagge. Pertanto, in caso di smarrimento di oggetti personali ivi lasciati impropriamente dai fruitori, non potrà essere in nessun modo responsabile il Comune di Castiglione della Pescaia.

Per quanto non specificato nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente Ordinanza per l'utilizzo delle spiagge libere.

Articolo 6 – (*Cani e animali d'affezione – Accesso alle spiagge*)


SPIAGGE DEDICATE AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

E' consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione nelle spiagge libere individuate dal Comune di Castiglione della Pescaia, con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 21.04.2023, rispettivamente site in Castiglione della Pescaia, in prossimità del parcheggio della pineta "Selene" con accesso al Km 26 della SP158, lato pista ciclabile (fronte mare ml 50), sempre in Castiglione della Pescaia in loc. Rocchette, in prossimità del parcheggio "Serignano", con accesso dal sentiero che costeggia l'omonimo fosso e distante dallo stesso a circa 400 m procedendo verso levante (fronte mare di ml 50) ed in Punta Ala, località il Piastrone (fronte mare ml. 200), da destinare all'accesso ed alla sosta dei bagnanti con al seguito animali d'affezione.

Nelle suddette aree sono liberi sia l'accesso che la fruizione ed il loro utilizzo è consentito giornalmente dalle ore 9.00 alle 19.00 per tutto il periodo della stagione balneare.

Nelle aree sopra individuate i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e





museruola, sotto la sorveglianza e responsabilità degli accompagnatori, evitando di determinare danni a cose e/a persone.

L'accesso è consentito ai cani regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive nonché muniti di tatuaggio/microchip.

Negli specchi acquei antistanti dette aree, i cani possono anche fare il bagno purché sotto il diretto controllo e responsabilità dell'accompagnatore.


In tali tratti di arenile è fatto obbligo, altresì, ai proprietari degli animali d'affezione:

- di appostarsi sul tratto di arenile individuato ad una distanza ragionevole da analoghe presenze vigilando a che il cane non arrechi disturbo al vicinato e su eventuali manifestazioni di aggressività verso altri soggetti contemporaneamente presenti sull'area identificata;
- di rimuovere prontamente dal suolo le deiezioni e di collocarle chiuse in sacchetti di plastica negli appositi contenitori;
- di essere provvisti sul luogo del libretto di vaccinazioni;
- di non condurre gli animali d'affezione fuori dall'area regolamentata;
- di garantire ai medesimi, durante il periodo di sosta nell'area, un apposito spazio ombreggiato dotato di un adeguato recipiente con acqua atteso che le suddette aree non sono state dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvamento, e pertanto tali approntamenti dovranno essere a totale cura dell'accompagnatore dell'animale;
- di rimuovere dall'arenile occupato tutte le attrezzature utilizzate per il soggiorno, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori i rifiuti prodotti durante la sosta. Tale obbligo è comunque esteso a tutti i frequentatori dell'area. In tale tratto di arenile è fatto divieto di condurre animali affetti da patologie di possibile trasmissione canina e umana o scarsamente socievoli o particolarmente aggressivi e che, pertanto, possono recare pregiudizio alla salute e ad una serena convivenza, nonché le femmine nel periodo estrale;
- Sulla spiaggia dedicata non è consentito in alcun modo l'uso di detergenti per le operazioni di igiene sia dell'animale d'affezione nonché personali.

SPIAGGIA LIBERA NON DEDICATA AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Al fine di assicurare una serena e tranquilla fruizione dell'arenile libero non dedicato agli animali d'affezione, nel rispetto della quiete dei bagnanti, **È VIETATO L'ACCESSO AGLI ANIMALI**





D'AFFEZIONE nei tratti di spiaggia libera ricadente nel territorio del Comune, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli animali d'affezione potranno solo ed esclusivamente accedere alla battigia dove potranno transitare e non sostare. I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddetta fascia sono tenuti ad usare il guinzaglio e la museruola, quest'ultima se prevista dalle norme statali, avendo cura che gli animali d'affezione non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno a cose e/o persone.

E' fatto altresì divieto ai cani durante la stagione balneare fare il bagno negli specchi acquei antistanti le aree assentite in concessione nonché nelle spiagge libere a loro NON dedicate.

L'Amministrazione comunale provvederà ad apporre sulle spiagge libere, cartelli redatti in più lingue, con l'indicazione **“DIVIETO DI ACCESSO AGLI ANIMALI D’AFFEZIONE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE. ORD. ____ DEL _____ DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI”**.

Il mancato rispetto di una delle condizioni sopra richiamate determinerà l'allontanamento dei trasgressori dall'arenile segnalato ad opera della Polizia municipale o da qualsiasi altra Autorità avente titolo, che, provvederà inoltre, alla verifica del tatuaggio/microcip e del libretto delle vaccinazioni di cui i proprietari degli animali d'affezione dovranno essere muniti.


ACCESSO ALLE STRUTTURE BALNEARI

1 I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutte le strutture ricettive/stabilimenti balneari nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitario. I proprietari o detentori che conducono i cani nelle suddette strutture sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsto dalle norme statali, avendo cura che gli stessi non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno a cose e/o persone.

2 Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, tuttavia, può adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco e con l'obbligo di affissione del cartello di divieto di accesso agli animali di affezione nei locali, recante gli estremi della suddetta comunicazione.

DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA I CANI GUIDA PER NON VEDENTI ED I CANI IN POSSESSO DI BREVETTO PER IL SOCCORSO IN ACQUA QUALORA INTERVENGANO IN OPERAZIONI DI SALVATAGGIO.





Durante la stagione balneare, è vietato l'accesso alle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, di cavalli ed equini in generale.

Negli altri periodi dell'anno tale accesso è consentito solo previa autorizzazione dell'ufficio Demanio Marittimo del Comune.


Articolo 7- (Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile)

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile Demaniale Marittimo, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, l'Autorità Amministrativa, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, provvederà alla loro rimozione forzata senza ulteriori formalità.
2. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso idonea area di deposito (idonei locali o deposito giudiziario) e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, 2° comma, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 CdN ove ricorrano i presupposti.
3. Gli scafi ed oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale.

Articolo 8- (Attività di manutenzione dell'arenile)

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile demaniale marittimo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità, durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza.
3. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato senza le necessarie autorizzazioni è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.
4. Prima dell'inizio della stagione balneare, così come al termine della stessa, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia,





previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, indicando numero di targa e polizza assicurativa del mezzo utilizzato.

5. Durante la stagione balneare è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia imprevedibili e straordinari, previa autorizzazione all'Autorità Amministrativa da richiedere con la massima sollecitudine, indicando numero di targa e polizza assicurativa del mezzo utilizzato.


CAPO III

AREE IN CONCESSIONE E SPIAGGE ATTREZZATE

Articolo 9 - (Esercizio dell'attività da parte dei concessionari)

1. Con la dizione “stabilimento balneare” o “struttura balneare” si intendono tutte le aree attrezzate con finalità turistico – ricreative, che ricadono nell'arenile mentre con la dizione “concessionario” si intendono tutti coloro che abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività indicate e titolari della concessione demaniale.
2. I concessionari di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività specificati nei titoli di concessione.
3. Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio dell'attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile a termini della legislazione vigente.
4. I titolari di concessioni demaniali marittime devono mettere in esercizio le relative strutture balneari entro e non oltre il giorno 15 giugno, mantenendole, altresì in completo esercizio, almeno fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo il decoro, l'estetica, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità, compresi i sistemi di salvamento e di smaltimento dei rifiuti.
5. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente integra la fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. f) del Codice della Navigazione
6. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico, salvo motivata deroga, almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori, anche per lo svolgimento di attività di intrattenimento e/o spettacoli nell'area in





concessione fino all'orario consentito dalle competenti Autorità Amministrative ed altresì individuato nell'Ordinanza Sindacale n. 176 del 20/05/2014 e ss.mm.ii..nel rispetto della deliberazione di C.C. n.88/2012;

7. I concessionari di stabilimento balneare sono autorizzati, nei limiti del periodo 7aprile – 22 ottobre, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare cure elioterapiche, salvo il possesso di licenze demaniali adeguate allo scopo che contemplino il periodo temporale sopra indicato ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per la sicurezza della balneazione.


8. I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo di esposizione di idonea cartellonistica che avverta l'utenza della presenza o meno del servizio di sorveglianza alla balneazione da garantire secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

9. Le attività di intrattenimento o spettacolo sull'arenile Demaniale Marittimo in concessione di durata non superiore a due giorni sono effettuati senza necessità di autorizzazione ai sensi della circolare Ministeriale n. 99 del 15 maggio 2000 valendo la presente Ordinanza quale Autorizzazione ai sensi del punto 10 dell'Articolo 59 del Codice della Navigazione, con il solo obbligo della previa comunicazione all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Marittima competente almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'attività prevista, rimanendo comunque l'obbligo del concessionario di munirsi delle prescritte autorizzazioni e/o nulla osta da parte della Polizia Amministrativa ed ogni altro atto/parere/autorizzazione che si rendesse necessario per lo svolgimento dello spettacolo. Le manifestazioni musicali e le altre attività rumorose devono rispettare le condizioni e prescrizioni del regolamento di attuazione del piano comunale di classificazione acustica del territorio. In tal caso è autorizzata l'installazione di strutture finalizzate alla realizzazione dell'evento con l'obbligo, in capo al concessionario, di smontaggio delle stesse e la rimessa in pristino stato dei luoghi al termine dell'evento.

10. L'esercizio delle attività commerciali e sanitarie inserite all'interno della concessione demaniale è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni - licenze delle Autorità Amministrative e dell'Autorità Marittima competente ed al rispetto delle norme vigenti in materia;

11. Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio dell'attività turistica, i concessionari sono





autorizzati, all'interno delle aree in concessione, ai sensi del punto 6 della circolare Ministeriale n. 120 del 24 maggio 2001, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente:


- a) all'installazione nelle ore diurne di reti o canestri per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio ad essi concesso o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti, pedalò, pattini e prendisole fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;
- b) alla posa di impianti, manufatti, di strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei utenti – con particolare riguardo ai diversamente abili – quali giochi per bambini, rastrelliere per le biciclette, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, salvo le necessarie autorizzazioni di tipo edilizio, con obbligo di rimozione a fine stagione.

La responsabilità connessa alla loro installazione e fruizione da parte di terzi e per gli eventuali danni a persone o cose è a totale ed esclusivo carico del concessionario, senza alcuna possibile rivalsa sulle Amministrazioni pubbliche.

Articolo 10- (Doveri dei gestori di strutture balneari)

1. I concessionari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, con la posa di ombrelloni ed altro materiale utile per la balneazione, oltre alle prescrizioni precedenti, sono obbligati a:
 - a. esporre al pubblico, in luoghi e modi ben visibili, la tabella delle tariffe applicate per i servizi resi, la presente Ordinanza, quella dell'Ufficio Circondariale Marittimo, i referti analitici delle analisi delle acque obbligatori ai sensi della normativa e delle procedure vigenti;
 - b. garantire l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici prossimi attrezzati e della qualifica di cliente della struttura balneare, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, in particolare attraverso la posa in opera di una passerella in legno o plastica idonea, di dimensione minima di mt. 0,90 di larghezza, dal limite demaniale marittimo alla linea di mt. 5 dalla battigia, fermo restando l'obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare;
 - c. assicurare il servizio di salvamento mediante la presenza nell'orario di balneazione di un soggetto






abilitato al salvamento con le qualità soggettive ed oggettive oltre che delle dotazioni tecniche previste dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.

- d. adeguarsi alle prescrizioni del Piano collettivo di salvataggio, qualora adottato;
 - e. mantenere efficiente il collegamento dei servizi igienici dello stabilimento balneare alla rete fognaria comunale, ovvero dotarli di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria, in conformità alle normative vigenti;
 - f. vietare l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali sostanze detergenti;
 - g. dotare i servizi igienici ed i percorsi per i diversamente abili di cui alla Legge 05.02.1992 n. 104 e ss.mm.ii. citata nelle premesse, della apposita segnaletica, con il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - h. installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
 - i. dotare di defibrillatori i locali adibiti a luoghi di primo soccorso;
2. I gestori sono obbligati a delimitare le aree loro assentite, ad eccezione della fascia di rispetto lungo la battigia, utilizzando, per motivi di decoro della spiaggia, un sistema a giorno, o fioriere od altro materiale similare, di altezza non superiore a mt. 1,30 (uno e trenta), con obbligo di rimozione al termine della stagione balneare e, comunque, che non impedisca in ogni caso, la visuale libera del mare;
 3. Nel caso di attribuzioni all'Amministrazione comunale da parte di organizzazioni nazionali e/o internazionali di riconoscimento e/o altre onorificenze che impongono la pubblicizzazione dei risultati ottenuti, i concessionari sono obbligati ad esporre le bandiere ed evidenziare al pubblico gli attestati, i documenti ed ogni altro elemento distintivo previsto dalla disciplina di settore;
 4. La esposizione di bandiere, distintivi ed altri simboli non omologati dall'Ente di certificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1164, 1° comma del Codice della Navigazione;
 5. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire a tutti il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al





fine di balneazione.

Articolo 11 - (Disciplina specifica per gli stabilimenti balneari)


1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a:
- a. predisporre idonee sistemazioni antincendio, se e qualora necessario in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari al riguardo come attestato da apposito piano di sicurezza redatto da professionista abilitato.

In particolare, senza qualificazione di esaustività e previa loro opportuna segnalazione in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 07.01.2005 dovranno essere posizionati idonei estintori portatili omologati nei locali di pubblico ristoro, e, in loro aggiunta, estintori in numero di almeno 1 ogni 25, o frazione di 25 mt. di cabine, e comunque in numero complessivamente non inferiore a 3 per ogni stabilimento. Ciascuna area a rischio specifico di incendio (come cucine, ristoranti, centraline elettriche) dovrà essere presidiata da almeno un estintore portatile omologato, contenente idonei agenti estinguenti per il rischio di incendio.

- b. vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- c. vietare la detenzione di bombole di gas all'interno delle cabine ed altro materiale esplosivo e/o facilmente infiammabile senza i necessari apprestamenti antincendio;
- d. I concessionari, che nello scopo della concessione hanno l'utilizzo e/o deposito di natanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione all'Autorità Amministrativa all'installazione di un corridoio di lancio per il passaggio di natanti nello specchio acqueo prospiciente l'area in concessione.

2. L'Autorizzazione all'installazione del corridoio di cui al comma precedente può essere rilasciata solo nel caso in cui nel titolo concessorio, sia prevista un'attività collegata all'utilizzo di natanti, anche se esercitata su proprietà privata (quali ad es. posa/ricovero/rimessaggio e/o noleggio imbarcazioni scuola di vela/wind surf) e/o nel caso di svolgimento di attività o manifestazioni nautiche da essi organizzate o





patrocinate, e con una durata limitata al solo periodo dell'esecuzione al fine di non intralciare e creare pericolo alla balneazione.

3. L'accesso ai corridoi di lancio autorizzati è libero e consentito a tutti, salvo che lo specchio acqueo sia compreso nel titolo concessorio.

Articolo 12 - (Pulizia degli arenili, delle spiagge e modalità di raccolta dei rifiuti)

1. La pulizia delle spiagge libere sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla normativa regionale citata in premessa.

2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento dell'attività di pulizia delle spiagge.

3. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia dell'arenile il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale balneare, che abbia la qualifica di rifiuto anche differenziato, rinvenuto sulla spiaggia dalle ore 20.00 fino alle ore 08.00, salvo i casi di particolare urgenza, senza ulteriori formalità e/o preavviso di concerto con l'autorità di vigilanza.


4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito individuate dalla fascia di rispetto di metri 5 lungo la battigia, e degli specchi acquei antistanti.

5. I materiali di risulta della pulizia della spiaggia dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario senza alcun obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o del soggetto eventualmente incaricato di tale attività per le spiagge libere.

6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto.

Articolo 13 - (Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera)





1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e, pertanto, tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli, redatti in più lingue con l'indicazione **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”** con riportate le principali prescrizioni della presente Ordinanza sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda all'installazione e collocazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come “incaricati di pubblico servizio” tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni della presente Ordinanza.


CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO

Articolo 14 - (Disciplina del commercio al dettaglio in forma itinerante su aree demaniali marittime)

1. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e s.m.i. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
2. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è consentito l'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime, per un massimo di 8 (otto) unità, nel settore alimentare esercitato con l'ausilio di carrelli spinti a mano e/o





mezzi meccanici elettrici compresi quelli cingolati, destinati alla conservazione dei cibi e delle bevande necessari per il rispetto delle norme igienico sanitarie previste a tutela della salute pubblica nella somministrazione di alimenti e bevande e per un massimo di 10 (dieci) operatori, nel settore non alimentare esercitato senza ausili.

3. Sarà rilasciato il prescritto nulla osta solo agli operatori commerciali compresi nell'elenco degli operatori nel commercio in forma itinerante nel settore non alimentare privo di ausili e nell'elenco degli operatori nel commercio in forma itinerante nel settore alimentare con ausilio di carrello, che verrà approvato al termine della procedura volta al rilascio del nulla osta per l'accesso alle aree demaniali marittime nel Comune di Castiglione della Pescaia per l'esercizio del commercio in forma itinerante - stagione balneare 2023, in attuazione alla deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 09.03.2023. E' fatto obbligo agli operatori commerciali compresi nel suddetto elenco avere con sé l'originale del nulla osta durante lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree demaniali marittime, nonché del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R.T. 23 novembre 2018, n. 62 e s.m.i.


4. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con l'apposito Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato ai sensi della normativa regionale vigente;

5. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente nel periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno;
- dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 esclusivamente, lungo la battigia;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica che disciplinano le attività commerciali ed in particolare quelle per la somministrazione di alimenti e bevande;

6. Le aree demaniali marittime alle quali è consentito l'accesso per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante nel settore alimentare con l'ausilio di carrelli e per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante nel settore non alimentare privo di ausili sono:





- area compresa dal limite sud dello stabilimento balneare “Pinetina Sud” al confine con Comune di Grosseto;
- area compresa tra il limite nord dello stabilimento balneare “Somalia” al limite sud del stabilimento balneare “Bagno La Valletta”;
- area compresa tra il limite nord dello stabilimento Riva del Sole” al limite sud dello stabilimento balneare “Bagno Alessandro”;
- area compresa tra il limite nord dello stabilimento balneare “Quadrifoglio” fino al confine con il Comune di Scarlino.

Sono comunque tassativamente escluse dall’accesso:

- a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- b) gli ambiti dunali anche se non recintati.

7. Fatta salva l’applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l’occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell’articolo 116 della Legge Regione Toscana del 23 novembre 2018, n. 62 e s.m.i., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.


CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 15 - (Manifestazioni ed attività nautiche generali)

1. L’esecuzione di manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere in zone del mare territoriale al di fuori della fascia riservata alla balneazione, sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle competenti Autorità.
2. Le istanze dovranno essere inoltrate all’Autorità comunale competente per il rilascio delle autorizzazioni rispettivamente dell’Autorità Amministrativa e dell’Autorità Marittima competente.
3. La disciplina dell’uso delle tavole con aquilone (denominate Kite – Surf) è dettata in modo esclusivo dall’Autorità marittima, fermo restando le competenze dell’Amministrazione comunale in





relazione all'autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio.

4. Le moto d'acqua ed altri natanti a motore possono prendere il largo o atterrare sulla battigia esclusivamente attraverso i corridoi di atterraggio, autorizzati dall'Autorità Amministrativa e predisposti secondo le modalità tecniche indicate nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima.
5. I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati alla installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.
6. Il corridoio di lancio deve essere allestito nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima, in modo ortogonale all'arenile salvo diversa dislocazione del varco tra le opere di difesa della costa.
7. Nel caso in cui lo specchio acqueo non sia in concessione, la fruizione del corridoio di lancio è aperta e libera per le unità per cui il corridoio è autorizzato senza possibilità di limitazione alcuna da parte del soggetto autorizzato.
8. All'interno del corridoio di lancio, sia in concessione che in libero uso, è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia, ad esclusione di un natante per il salvataggio, a condizione che sia utilizzato **esclusivamente** per l'attività di salvataggio e la salvaguardia della vita umana in mare e sia **inequivocabilmente** riconoscibile e identificabile come tale, così come prescritto nelle nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, pervenuta al prot. 7245 del 07/03/2023;


CAPO VI

SANZIONI

Articolo 16 - (Sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo





650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel Capo IV – Disposizioni sul commercio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 ad euro 3.098,74.

3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.

5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere ed a introitare le somme relative è il Comune di Castiglione della Pescaia.


Articolo 17 - (Sanzioni per la circolazione degli animali sull'arenile)

1. Nell'arenile demaniale marittimo la violazione delle prescrizioni e dei divieti di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172 e ss.mm.ii.

Articolo 18 - (Osservanza e procedure)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.





2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Amministrativa (Guardie Ambientali, Venatorie, ecc.) sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.

3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Castiglione della Pescaia, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all'Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salvo la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia per tutto il periodo della sua validità come indicata dall'articolo 3 e comunque fino a quando non sarà sostituita da altro provvedimento equivalente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.
3. L'Ordinanza n. 161 del 09.06.2022 e l'ordinanza n. 268 del 29.08.2022 sono abrogate e sostituite dalla presente.


Articolo 20 - (Ricorso Giurisdizionale e amministrativo)

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo

Dott.ssa Giorgia Giannini





Responsabile Settore
GIORGIA GIANNINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

